



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20 OTTOBRE 2022

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:30 presso la sede sociale dell'Associazione "Blues Eye APS", sita in Via Modigliani 49 a Ravenna, frazione Lido Adriano si è riunita l'Assemblea dei Soci della predetta Associazione, in seconda convocazione essendo andata deserta la precedente convocazione di cui si dà verbalizzazione nella presente adunanza.

Assume la Presidenza il sig. PLAZZI Francesco che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. ORIOLI Bruno che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", in particolare alla richiesta inviata dalla Regione Emilia Romagna a seguito del controllo dello Statuto depositato originariamente.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.



STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1 - È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, un'associazione di promozione sociale, denominata "BLUES EYE APS", ente non commerciale ai fini fiscali e associazione non riconosciuta ai fini civilistici - ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, nonché del presente Statuto, associazione apartitica e acconfessionale. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

L'Associazione ha sede in Ravenna, Frazione Lido Adriano, Via Modigliani 49. L'Associazione si riserva inoltre di poter trasferire altrove la propria sede o il campo della propria attività perseguendo i fini di cui all'atto costitutivo, effettuando tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie. *Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. La decisione di trasferimento della sede all'interno del Comune è adottata dal Consiglio Direttivo;* l'utilizzo del nome dell'Associazione, sotto qualunque forma, deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per raggiungere detto scopo l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo possono essere attività secondarie le seguenti:

- a) l'organizzazione e la promozione di corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale, di lingue straniere e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;
- b) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, in special modo tra i Soci;
- c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, blues, soul, gospel, reggae, di matrice afroamericana, leggera, classica e lirica coordinandone le attività;
- d) lo svolgimento di attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- e) l'organizzazione e la promozione di iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

- f) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- g) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;
- h) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- i) lo svolgimento di qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci; a tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici o privati quali studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- j) la promozione e organizzazione di Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

L'Associazione, quindi, potrà svolgere in via sussidiaria e non prevalente, qualsiasi attività anche di natura commerciale, che rientri direttamente tra gli scopi per i quali l'Associazione è costituita, e, pertanto, potrà compiere ogni operazione che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali o comunque connessa al perseguimento di un fine solidaristico. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza tra i sostenitori e tra il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art.3 L'Associazione potrà, quando ciò sarà ritenuto utile e necessario per il raggiungimento del fine sociale affiliarsi o aderire ad organismi o federazioni locali, nazionali o sovranazionali dell'ambito nel quale opera, nonché ottenere il riconoscimento o l'iscrizione presso qualsiasi ente, persona pubblica o privata; altresì potrà assumere interessenze e/o partecipazioni in altri enti avente oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio. Essa, tuttavia, dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e di ogni altra organizzazione in genere.

TITOLO II - PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZI SOCIALI - LIBRI SOCIALI

Art.4 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai versamenti dei Soci;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e di quelle ad essa connesse o per l'incremento di fondi di riserva, se costituiti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo

di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.5 - Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 DICEMBRE di ogni anno. Entro 120 giorni dal termine dell'esercizio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117/17. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO III - SOCI

Art.6 - *L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci. Possono essere soci, le persone fisiche, altri Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 32 comma II e dall'art. 35 comma III, D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.*

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari.

I Soci Ordinari, sono sia i promotori per la costituzione della presente Associazione culturale e coloro i quali abbiano fatto domanda di ammissione a socio, versando la quota prevista.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per meriti culturali. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento delle quote sociali.

Ogni socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal patrimonio apportato, in Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio ha diritto esaminare i libri sociali e denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Art.7 - Le domande degli aspiranti Soci devono essere rivolte per iscritto al Consiglio Direttivo. La domanda di minori di età deve essere sottoscritta dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore. I soci ordinari devono aver dimostrato propensione per le attività previste dallo Statuto e comunque, non avere interessi in contrasto con esse.

Art.8 - L'ammissione dei Soci è demandata al Consiglio Direttivo il quale giudicherà sull'ammissione, nel rispetto della normativa vigente. La domanda, non rigettata dal Consiglio entro 20 (venti) giorni dalla sua proposizione, sarà comunque da considerarsi accettata secondo il principio del silenzio-assenso; in caso di rifiuto il Consiglio deve motivare la propria decisione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea dei Soci. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta.

Art.9 - L'ammissione del socio all'Associazione è a tempo indeterminato, è escluso il rapporto associativo a tempo determinato o temporaneo. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno in corso, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota annuale fino al 31 dicembre. In mancanza della predetta comunicazione, il socio sarà considerato tale anche per l'anno successivo e sarà obbligato al pagamento della quota annuale, salvo che il recesso non dipenda da motivi di trasferimento o altro motivo valutabile dal Consiglio Direttivo. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per esclusione o per morte.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

1. mancato versamento della quota associativa per anni uno;
2. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. persistenti violazioni degli obblighi statuari;
4. ogni altra azione o comportamento pregiudizievole agli scopi o al patrimonio della Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sulla esclusione del Socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

In particolare, l'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci interdetti, inabilitati o falliti, di quelli che svolgono attività contraria agli interessi dell'Associazione o che non osservano le disposizioni del Consiglio stesso o dell'Assemblea oppure si rendono responsabili di gravi inadempimenti nelle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ovvero siano morosi. L'esclusione è altresì pronunciata nei confronti dei Soci che si trovino nell'impossibilità di rispettare gli impegni derivanti dallo Statuto, che turbino con il proprio comportamento il funzionamento dell'Associazione, che abusino dei diritti di associato, che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione,

mentino dissidi e disordini tra i soci, che non adempiano agli impegni necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale e che comunque manifestino con il proprio comportamento il mancato interesse a tale conseguimento. Contro il provvedimento di esclusione, i soci possono ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. Il socio svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.10 - Le misure della quota associativa e di eventuali contributi vengono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Socio ha l'obbligo di versare le quote associative nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci possono accedere, se eletti, alle cariche sociali, se in regola con i pagamenti della quota annuale. La qualità di socio non è trasmissibile neppure per causa di morte. Conseguentemente non è quindi trasferibile alcuna quota. Non è previsto alcun meccanismo di rivalutazione di quote o contributi associativi.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art.11 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri, se istituito.
- e) l'Organo di controllo, se istituito;
- f) Organo di revisione, se istituito.

Art.12 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi nominano, nella prima sessione del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'associazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- ☐ disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui non si provveda alla nomina del Tesoriere i compiti dello stesso vengono svolti dal Segretario.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a domicilio, anche a mezzo servizio postale ad ogni Consigliere non meno di cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio è, inoltre, convocato quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età.

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, redige il verbale della seduta del Consiglio.

Il verbale da inserirsi in apposito libro è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni o comitati, anche temporanei ed anche composti di non soci per lo svolgimento di attività ordinarie o eventi specifici anche limitati nel tempo; la scelta delle singole persone, socie o non socie, avverrà comunque avuto riguardo alla loro competenza. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'interesse dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo con lettera firmata, proposte o reclami.

Art.14 -Alla sostituzione del Consigliere venuto a mancare per dimissioni o altre cause, si provvede con l'automatica assunzione in carica del Socio che, nell'Assemblea che ha eletto il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. In caso di parità viene assunto in carica il Socio più anziano di ininterrotta partecipazione all'Associazione. Nel caso di dimissione della maggioranza dei Consiglieri deve intendersi decaduto l'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio. Sino alle nuove elezioni il Consiglio deve rimanere in carica per l'espletamento degli affari di ordinaria amministrazione.

Art.15 -Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione.

Al Presidente, ed in sua assenza o impedimento al Vicepresidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Il Presidente risponde dell'andamento dell'Associazione nei confronti delle Autorità Civili e dei terzi.

Art.16 - Il Collegio dei Proviviri, è costituito da tre componenti effettivi (ed eventualmente da due supplenti) scelti anche tra non aderenti. Le eventuali sostituzioni nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea successiva alla nomina. I componenti così subentrati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di:

- Esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- Dirimere dette controversie giudicando senza formalità di procedure. Il suo lodo è inappellabile;
- Fornire, inoltre, responsi o pareri ogni qualvolta investito dagli organi esecutivi (Consiglio Direttivo o Presidente).

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione, con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. Ogni socio che sia impedito di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio; mediante delega scritta. Ogni mandatario non può rappresentare più di un socio. I Soci non intervenuti dovranno uniformarsi alle deliberazioni legittimamente prese.

Art.18 *L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dall'art. 21 del Codice civile.* Qualora sia necessaria l'Assemblea in seconda convocazione, questa verrà riunita a distanza di non meno di 24 ore dalla prima. In ogni caso le elezioni che riguardano persone devono avvenire sempre per scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza $\frac{3}{4}$ degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei

esenti e rappresentati per delega, le deliberazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'Assemblea dei Soci è convocata, in tutto il territorio nazionale, dal Consiglio Direttivo nel luogo da questi a tale scopo stabilito.

L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
 - in sede straordinaria:
 - a) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo dedotte le passività.
 - b) le eventuali modifiche al presente Statuto;
 - c) su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

Art.19 *Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci, indistintamente, senza distinzione di categoria, per ogni decisione ad essa demandata dal presente Statuto o dalla legge, purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista. In caso di soci minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.*

Art.20 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le delibere Assembleari sono impugnabili, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni solamente da parte dei Soci assenti, dissenzienti o astenuti.

TITOLO V -SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.21 *Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria con decisione favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.* Essa provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per tutte le altre ipotesi previste dal Codice civile.

Art.22 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati, i loro eredi o aventi causa circa l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri o in assenza, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, di cui due nominati dalle parti ed il terzo rappresentato dal Presidente del tribunale di RAVENNA. il quale nominerà anche l'arbitro di competenza della parte che non vi abbia provveduto. Il Collegio giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio.

Art.24 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazioni che non perseguono fini di lucro ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 14:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.15 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Plazzi Francesco)

Il Segretario
(Orioli Bruno)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 25 OTT. 2022 al N. 3342

Serie 3 per Euro esente

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

[Handwritten signature]